



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO**

ATTO N. DEL 1108

Torino, 26/11/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Gabriella NARDELLI

Giovanna PENTENERO Francesco TRESSO

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Jacopo ROSATELLI - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

**OGGETTO: ALLESTIMENTO DEL MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI AGRIFLOR IN
PIAZZA CARLO ALBERTO IL 28 NOVEMBRE 2021 ED IL 19 DICEMBRE
2021 IN SEGUITO ALLO SPOSTAMENTO DA PIAZZA VITTORIO VENETO.
APPROVAZIONE.**

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativamente ai mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, viene promosso lo sviluppo dei mercati nei quali i produttori nell'attività di commercio dei propri prodotti possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto e al consumo di prodotti aventi un diretto legame con il territorio di produzione.

Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso il riconoscimento di mercati cui abbiano accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale, ove siano istituiti detti mercati, le quali si

impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di commercio.

In attuazione dei principi sopra enunciati, l'art. 1, comma 2 del citato decreto, prevede che i Comuni, di propria iniziativa, o su richiesta degli imprenditori singoli, associati, o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscano o autorizzino i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli standard di cui al decreto medesimo.

Il comma 3, dell'art. 1 prevede che i mercati agricoli di vendita diretta possano essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 febbraio 2021 n. 65, veniva autorizzata la proroga fino al 26 dicembre 2021 dell'allestimento, da parte dell'azienda Le Erbacee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere - p.iva 02476730037 - cf. CNSLSN77H07D969T - sede legale a Nebbiuno (NO), Via Case Sparse snc - LERBACEE@ARUBAPEC.IT, del mercato "Agri Flor" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20.11.2007, da svolgersi nell'area di Piazza Vittorio Veneto (isola pedonale tra Via Giulia di Barolo e Via Vanchiglia), la quarta domenica di ogni mese, con orario dell'attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 20, richiamando le disposizioni contenute nel disciplinare del mercato approvato quale parte integrante del predetto provvedimento.

In conseguenza al posizionamento da parte della Città nell'area occupata dal mercato delle installazioni Calendario dell'Avvento ed Albero di Natale si è reso necessario revocare la concessione ad occupare suolo pubblico per le giornate di domenica 28 novembre e 26 dicembre 2021.

Al fine di garantire la continuità dello svolgimento del mercato "Agri Flor", è opportuno autorizzare la collocazione del mercato nella sede di piazza Carlo Alberto, indicata dal soggetto organizzatore come alternativa, per la giornata di domenica 28 novembre 2021.

Nel contempo, è, altresì, opportuno stabilire la variazione della data di allestimento dal 26 dicembre a domenica 19 dicembre 2021 sempre con spostamento in piazza Carlo Alberto.

Il mercato Agri - Flor vuole essere in primo luogo una nuova occasione per incentivare i cittadini di Torino a sviluppare una conoscenza e, allo stesso tempo, la consapevolezza della bellezza e dell'importanza del verde pubblico in Città al fine di elevare ulteriormente l'attenzione sul tema del verde e del floro-vivaismo e dare maggiore attenzione e visibilità ai prodotti agro-alimentari del territorio determinando un forte segnale di rinascita e di valorizzazione dei prodotti locali. Un nuovo luogo ideale di incontro tra agricoltori e cittadini che valorizzi principi fondamentali quali la tutela dell'ambiente, del verde, del territorio, delle tradizioni del nostro territorio e della nostra cultura alimentare e che contribuisca allo sviluppo di temi di grande attualità quali l'alimentazione, il turismo, l'ecologia, la salute e il benessere, con l'obiettivo di promuovere un nuovo stile di vita sano e sostenibile, il tutto arricchito dalla piacevole presenza di fiori e piante di ogni genere e specie.

La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta dalla Azienda stessa, che si occuperà dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con prodotti deperibili.

I costi relativi all'utenza elettrica saranno totalmente sostenuti dai produttori.

Per i produttori che necessitino dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato.

I produttori che parteciperanno al mercato saranno individuati dall'Azienda, in base ai criteri indicati nel "disciplinare del mercato", fra imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in possesso di partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio la cui azienda agricola abbia sede nella Regione Piemonte.

Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito

dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

L'allestimento del mercato sarà comunque subordinato al rilascio della concessione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Regolamento comunale di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica ed al pagamento del relativo canone con modalità ed entità previste dal Regolamento stesso.

Con riguardo alla pulizia, l'Azienda è tenuta a garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'area mercatale, al termine dell'attività di vendita.

L'Azienda dovrà aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l'afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica. Inoltre si richiama l'osservanza delle disposizioni, in quanto compatibili, della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 nonché di quanto emanato dalle autorità competenti a tutela della salute pubblica.

Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l'Amministrazione, qualora sopravvengano esigenze della Città, di sospendere le edizioni del mercato o revocare l'assegnazione dell'area.

Si ritiene opportuno riservare all'Azienda la possibilità di destinare parte non prevalente dell'area ad attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).

Si dà atto che del trasferimento di sede dell'allestimento del mercato in argomento, in quanto già oggetto di preventiva autorizzazione con nota prot. n. 1238 del 26/1/2021, è stata data comunicazione alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Si dà atto che la concessione di occupazione di suolo pubblico relativa a posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici è disciplinata dal Regolamento "Disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica" e non soggiace, pertanto, alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 2 dell' allegato A al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito al sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di autorizzare gli allestimenti previsti il 28 novembre 2021 ed il 19 dicembre 2021, da parte dell'azienda Le Erbacee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere - p.iva 02476730037 - cf. CNSLSN77H07D969T - sede legale a Nebbiuno (NO), Via Case Sparse snc - LERBACEE@ARUBAPEC.IT, del mercato "Agri Flor" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20.11.2007, da svolgersi nell'area di Piazza Carlo Alberto, con orario dell'attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 20, richiamando le disposizioni contenute nel disciplinare del mercato già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 2 febbraio 2021. Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario;

2) che il soggetto organizzatore sarà tenuto a:

- occuparsi della logistica e dell'allacciamento elettrico (nel rispetto delle norme di sicurezza) per i produttori con prodotti deperibili;
- individuare le aziende secondo le modalità indicate nel "disciplinare del mercato";
- con riguardo alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti, garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'area mercatale, al termine dell'attività di vendita;
- garantire e controllare, affinché le strutture siano installate nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- allestire il mercato in modo decoroso e confacente alla sede degli eventi;
- aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l'afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica nonché all'osservanza delle disposizioni, in quanto compatibili, della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 e di quanto emanato dalle autorità competenti a tutela della salute pubblica;

3) per i produttori che necessitano dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato;

4) che per le attività d'animazione/spettacolo dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni

di pubblica sicurezza, qualora necessarie ai sensi di legge;

5) che l'allestimento del mercato è subordinato al rilascio della concessione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Regolamento Comunale di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica ed al rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

6) che, stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l'Amministrazione, qualora sopravvengano esigenze della Città, di sospendere le edizioni del mercato o revocare l'assegnazione dell'area;

7) che, in considerazione dell'attuale periodo di emergenza connesso alla diffusione del virus Covid-19, l'allestimento del mercato produttori agricoli è subordinato al rispetto delle prescrizioni stabilite dalle Autorità competenti;

8) che Le Erbee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere è direttamente responsabile civilmente e penalmente di ogni danno causato a persone o cose a causa dello svolgimento del mercato, restando a suo carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

9) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, impregiudicati l'obbligo dell'organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ad adottare tutti gli accorgimenti e le valutazioni tecniche necessarie, anche in relazione alla nota ministeriale n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;

10) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri d'utenza a carico della Città;

11) che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;

12) di dichiarare, attesa l'imminenza della data del primo evento in calendario, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Paolo Lubbia

(All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012)

CITTA' DI TORINO
AREA COMMERCIO
Servizio Aree Pubbliche

OGGETTO: ALLESTIMENTO DEL MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI AGRIFLOR IN PIAZZA CARLO ALBERTO IL 28 NOVEMBRE 2021 ED IL 19 DICEMBRE 2021 IN SEGUITO ALLO SPOSTAMENTO DA PIAZZA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE.

Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 Prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 Prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Roberto Mangiardi
(firmato digitalmente)